



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 04/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 22 maggio 2015, n. 182

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. Trasferimento autorizzazione coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare da taglio sita in loc. "Carracca" del Comune di TRANI BT, fg. 54 ptc. l. l. 73-74 e 75

Società Manzi Marmi S.r.l. - Via Barletta, n. 71 - 76125 TRANI BT - P. IVA 03665740720.

L'anno 2015, addì 22 del mese di maggio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista il DPGR Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento, Servizi e Uffici;

Vista la DGR 26 apr 2011, n. 767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della giunta regionale;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con Dec. 12/min del 13 feb 1991 e successiva Det. n. 55 dell'8 feb 2006, la società COL.MA. S.r.l. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 8 e 14 della L.R. 37/85 e s.m.i., alla coltivazione della cava di calcare da taglio sita in località “Carracca”, in catasto al foglio fg. 54 ptc.IIe 73-74-84, per una superficie complessiva di circa ha 2.10.00, del Comune di TRANI BT;

- in data prot. A00160/10 dic 2013/n.18930, la società titolare di autorizzazione, legalmente rappresentata dalla Sig. ra Malizia Vincenza n. 10.6.1929. ha presentato istanza di trasferimento della stessa a favore della società Manzi Marmi S.r.l., legalmente rappresentata dalla stessa Sig. ra Malizia Vincenza;

- in data prot. A00160/10 dic 2013/n. 18932 e succ. integrazioni, di cui ultime in data prot. 7066/2015, la Sig.ra Malizia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della società Manzi Marmi S.r.l., corrente alla Via Barletta, n. 71 - 76125 Trani BT - P.IVA 03665740720, ha presentato istanza di subentro nell'attività di coltivazione cava di pietra da taglio autorizzata con Dec. 12/min/1991 e Determinazione nn. 55/2006, ricadente in fg. 54 ptc.IIe 73-74-84;

- con istanza in atti prot. A00160/24 feb 2014/n. 2775, le società “COL.MA. S.r.l. e Manzi Marmi S.r.l.”, a firma congiunta, nelle more del rilascio del formale provvedimento di subentro nell'esercizio dell'attività estrattiva a favore della società Manzi Marmi S.r.l., hanno presentato domanda di proroga

dell'autorizzazione, il cui iter istruttorio è in corso;

- con dichiarazioni in atti prot. 6833/2015, la società Manzi Marmi S.r.l. attesta di conoscere i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di cava in oggetto e di accettare di effettuare i lavori in conformità al progetto approvato, compreso il piano di recupero ambientale, così come riportato in tutta la documentazione agli atti relativa alla società Col. Ma. S.r.l.;

VISTA la relazione "piano di gestione dei rifiuti di estrazione", redatta ai sensi del D.Lgs. 117/2008, in atti prot. A00160/24 feb 2014/n.2775;

Considerato che:

L'esercente ha la disponibilità dell'area di cava, giusta atto di compravendita in data 18 lug 2014, Rep. 36455 Racc. 17613 notaio Roberto Berardi, registrato a trani il 29 lug 2014 n. 19915, in atti prot. 7066/2015;

in data prot. 6833/2015, la Sig. ra Malizia Vincenza, in qualità di legale rappresentante della società Manzi Marmi S.r.l., dichiara di conoscere i provvedimenti autorizzativi della cava;

la Sig.ra Malizia Vincenza, rappresenta legalmente entrambe le società COL.MA. S.r.l. e Manzi Marmi S.r.l.;

la sig. ra Malizia Vincenza si assume le responsabilità, eventualmente rivenienti dall'attività finora effettuata;

la stessa Sig.ra Malizia Vincenza ha già sottoscritto l'istanza di proroga autorizzazione, e relativa documentazione scritto-grafica a corredo, sulla quale è in corso l'attività istruttoria;

RITENUTO di proporre, ai soli fini minerari e nelle more della conclusione del procedimento di "proroga", il trasferimento della cava in oggetto, autorizzata con Dec. 12/min/1991 e Determinazione n. 55/2006, a favore della società "Manzi Marmi S.r.l.", ed impartire obblighi e prescrizioni nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto;

Preso atto dello stato istruttorio relativo all'istanza di proroga dell'autorizzazione, sulla quale si è in attesa, in particolare, del parere dell'AdB della Puglia;

Preso atto che la Sig.ra Malizia Vincenza rappresenta legalmente entrambe le società Col.Ma. S.r.l. e Manzi Marmi S.r.l. e che, pertanto, si assume la responsabilità dei lavori fin qui effettuati e l'obbligo di proseguire in adempimento alle prescrizioni imposte con i decreti di autorizzazione all'esercizio di cava;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,
DETERMINA

a) l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare da taglio sita il loc. Carracca del Comune di TRANI BT, fg. 54 ptc.lla 73-74-84 è trasferita alla società "Manzi Marmi S.r.l." - Via Barletta, n. 71 - 76125 TRANI BT- P.IVA 03665740720;

b) è fatta salva ogni determinazione conclusiva in ordine all'istanza di proroga in corso di istruttoria, nonché ogni eventuale procedimento sanzionatorio amministrativo e/o penale avviato dagli organi competenti, in merito all'attività estrattiva pari oggetto;

c) la società Manzi Marmi S.r.l., legalmente rappresentata dalla Sig. Malizia Vincenza, subentra a tutti gli effetti di legge, nell'esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, e si obbliga ad eseguire tutte le prescrizioni imposte dall'autorità competente in materia, ivi compreso gli adempimenti rivenienti dalle future verifiche tecniche di regolarità del progetto.

d) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

1. rispetto delle condizioni e degli obblighi imposti con Dec. 12/min/1991 e Determinazione nn. 55/2006, che qui si intendono trascritti, fatti salvi gli esiti dell'istanza di proroga;

2. l'area di cava individuata catastalmente su fg. 54 ptc.lla 73-74 e 84 del comune di Trani, deve essere munita di idonea recinzione e cancello di ingresso, di altezza non inferiore a mt. 2,00 (due);

3. si assume la responsabilità dei lavori fin qui effettuati e l'obbligo di proseguire in adempimento alle prescrizioni imposte con i decreti di autorizzazione all'esercizio di cava e con il presente provvedimento;

4. deve essere aggiornato il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, riportante gli estremi dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la ragione sociale, il nominativo del Direttore responsabile e del Sorvegliante, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011.

5. deve trasmettere all'Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31

dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

6. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - 70026 Modugno BA;

7. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità in progetto autorizzato con Dec. 12/min/1991 e Determinazione nn. 55/2006, adeguato alle NTA del PRAE vigente;

8. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

9. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

10. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

11. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via dante, 33-74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004 e s.m.i.;

12. a garanzia dei lavori di recupero ambientale si conferma l'importo di € 60.000,00 (sessantamila) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30 mag 2020, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85.

13. la presente autorizzazione è valida fino al 30 mag 2020, fatte salve le risultanze conclusive del procedimento di "proroga dell'autorizzazione" in corso di istruttoria;

14. l'Esercente deve utilizzare, per le opere di recupero ambientale, il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione di cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

15. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di diversa tipologia, proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;

16. la realizzazione di fabbricati e/o impianti di prima trasformazione del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte dell'Ufficio Attività Estrattive; I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

17. il presente provvedimento è personale e pertanto non può essere trasferito senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

18. l'esercente deve comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo, la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

19. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

20. Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

- deve munirsi di autorizzazione, ex D.lgs 152/2006 e smi, alle emissioni in atmosfera, depositando copia del titolo autorizzativo presso questo ufficio;

- munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di igiene sui luoghi di lavoro;

21. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;

22. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, immissione polveri, idraulica, igienico-sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, contributiva, ecc.ecc.;

23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

24. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

25. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

26. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia alla sig. Malizia Vincenza, legale rappresentante della società Manzi Marmi S.r.l. e COL. MA. S.r.l., Via Barletta, n. 71- 76125 Trani BT, al Sig. Sindaco del Comune di TRANI BT

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 8 fasciate e un allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
